

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Modifica e integrazione all'art. 15 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale avente ad oggetto "convocazione -modalità e termini"

Premesso che con deliberazione consiliare n. 13 del 26/01/1998 è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale, disciplinante, a termini dell'art. 43 dello dello Statuto Comunale, i principi, modalità e procedure per l'esercizio delle proprie potestà e competenze nonché svolgimento delle proprie attribuzioni;

Richiamati gli artt. 3, 6 e 38 del T.U.E.L. n.267/2000 relativi all'autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali;

Visto l'art.12 del decreto legislativo n.82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) come da ultimo modificato con il d. lgs. 179/2016, di cui si riporta di seguito parzialmente il testo:

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

Visto l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno che ammette l'utilizzo esclusivo della convocazione del consiglio comunale tramite strumenti informatici, se prevista nel regolamento dell'Ente espresso con il parere del 12 novembre 2010 e con il quale si afferma che "la vigente legislazione sia orientata al conseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni della più ampia

diffusione delle applicazioni informatiche sia nei rapporti con l'utenza e sia nelle proprie comunicazioni interne. In particolare, l'art. 12, comma 2 [rectius: comma 1] del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) stabilisce che "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare la propria attività utilizzano tali tecnologie per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità anche nei rapporti interni". [...]"

Dato atto che la modalità di convocazione del Consiglio Comunale prevista dal regolamento vigente e sostanziantesi nella notifica del relativo avviso presso il domicilio del singolo consigliere tramite messo comunale, appare essere superata, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate che impongono il ricorso a strumenti di comunicazione informatici al fine di razionalizzare e quindi ridurre i costi relativi sia alle risorse strumentali (utilizzo di carta e toner per la stampa degli avvisi, di auto di servizio per raggiungere i domicili dei consiglieri, pagamento di spese postali per l'inoltro di raccomandate, nel caso di mancato reperimento del consigliere) e umane (utilizzo dei messi comunali per diverse ore della giornata e, a volte, oltre l'orario di servizio) e pertanto non in linea con gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e, semplificazione cui ogni Pubblica Amministrazione deve uniformarsi medi ante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Reputato necessario ed opportuno, pertanto, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente, procedere ad una revisione di tale modalità di convocazione disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale all'art. 15;

Richiamato inoltre l'art.32 della L.n. 69 del 18.06.2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2010 – poi prorogato al 1° gennaio 2011, l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale, sui propri siti informatici, con superamento della pubblicazione in forma cartacea;

Dato atto che dal 1° gennaio 2010 è operativo l'Albo Pretorio on line istituito c/o il sito istituzionale dell'ente;

Reputato, altresì, necessario ed opportuno, pertanto, adeguare ogni riferimento a forme di pubblicazione di atti o documenti contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale, a tale strumento informatico;

Visto l'art. 43 dello statuto comunale che prevede l'approvazione del Regolamento e quindi delle sue modifiche, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
Visto l'OREL;

PROPONE

di modificare e integrare l'art. 15 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale avente ad oggetto "Convocazione- modalità e termine" nella parte relativa alle modalità di notifica dell'avviso di convocazione e precisamente il comma 2 come segue:

"L'avviso di convocazione è notificato ai Consiglieri Comunali, via email all'indirizzo di posta elettronica certificata, dagli stessi indicato, depositato con apposita dichiarazione scritta, ovvero assegnato dall'amministrazione (l'ente fornisce al consigliere una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto). La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun consigliere. Il corretto invio della convocazione è

certificato dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzata dell'ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "consegna". Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate informaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. L'avviso di convocazione verrà contestualmente pubblicato all'albo pretorio on line e nel sito internet dell'ente assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove la spedizione telematica non potesse avere luogo si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto nel comune. Gli atti relativi agli argomenti all'odg, dovranno essere inviati ai consiglieri, all'indirizzo di posta elettronica certificata, contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione qualora le dimensioni dei file lo consentano. Con le stesse modalità si procederà in ogni caso in cui si renda necessario comunicare ai consiglieri atti, documenti, informazioni e altro materiale relativi alle attività istituzionali dell'ente qualora le dimensioni dei file lo consentano. L'avviso di convocazione è notificato:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque (5) giorni prima di quello stabilito per le riunioni;
- b) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. Detti affari saranno trattati previo esame preliminare della sussistenza d'urgenza. "

Belmonte Mezzagno, lì 10-01-2018

Il Responsabile del Servizio
C.te Salvatore Italiano

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**
Lì, 10 gennaio 2018

Il Responsabile del Servizio
C.te Salvatore Italiano